



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Giustizia

Nel procedimento disciplinare n. 50S-2018 a carico del minore [REDACTED]
il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori,

premessi che

1. con rapporto informativo del 19 settembre 2018, la sig.ra Barbara Scotti, Giudice Arbitro e Direttore del Torneo "Trofeo Gianni de Marchi", in svolgimento presso il Golf Club Monticello, riferiva che il 15 settembre 2018, mentre verso le ore 19:30 venivano preparati gli orari di partenza per il giorno successivo, si presentava in segreteria il sig. Marco Ruberti, padre del minore [REDACTED], riferendo che il figlio gli aveva confessato di avere alterato nel proprio score, prima della consegna, il risultato di quattro buche;
2. in data 25 settembre 2018 veniva inviato al sig. Marco Ruberti, genitore esercente la patria potestà sul minore [REDACTED] il provvedimento con il quale questo Giudice, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia - previa descrizione dei fatti, formalizzazione dell'addebito (violazione della Regola del Golf 6-6d, per avere consegnato uno score riportante punteggi errati in quattro buche, come conseguenza della alterazione fisica dello score, illecito sanzionato dall'art. 17 del Regolamento di Giustizia), indicazione dei limiti edittali della potenziale sanzione (squalifica temporanea da 18 mesi al massimo della radiazione) – fissava all'11 ottobre 2018 la data nella quale sarebbe stata pronunciata la decisione, indicando la possibilità di chiedere l'emissione del decreto sanzionatorio, comportante la rinuncia al diritto di



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

appellare avanti ogni Organo di Giustizia superiore, e la pena della squalifica per la durata di mesi 8 (otto) che in tal caso sarebbe stata applicata;

3. la determinazione di tale pena ha tenuto conto da un lato della gravità dell'illecito commesso e della consistente alterazione del risultato determinato dalla riduzione di complessivi 6 colpi, dall'altro, oltre che della giovane età (13 anni) dell'indagato, del tempestivo pentimento, dell'onestà e del coraggio dimostrati nell'affrontare, con l'autodenuncia, le conseguenze che sul piano disciplinare comporta un così grave illecito sportivo;
4. in data 27 settembre 2018 è pervenuta dal sig. Marco Ruberti, genitore esercente la patria potestà sul minore, la richiesta di emissione del decreto sanzionatorio, con attestazione dell'autosospensione dall'attività agonistica impostasi del minore a decorrere dal 16 settembre 2018;

tutto ciò premesso, il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori, ritenuta la responsabilità del minore per l'illecito contestatogli, applicata la riduzione per la minore età prevista dall'art. 14, comma 2 del Regolamento di Giustizia, valutato ogni altro elemento utile alla determinazione dell'entità della sanzione,

comma

al minore [REDACTED] (nato il giorno 1 luglio 2005) la sanzione della

squalifica per mesi 8 (otto),

consistente nella perdita per il detto periodo, decorrente dal 16 settembre 2018, del diritto di svolgere attività agonistica nell'ambito della FIG.

Verona, 28 settembre 2018

Il Giudice Sportivo dei Minori
Avv. Enrico Cascella